



COMUNE DI SACROFANO (Città Metropolitana di Roma Capitale)

**REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO**

(Adottato con deliberazione di C.C. n. 48 del 22.11.2018)

INDICE

Articolo 1 - Definizione

Articolo 2 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

Articolo 3 - Metodologie di compostaggio ed utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio

3.a) Utilizzo del compost

3.b) Definizione

Articolo 4 - Rifiuti compostabili

Articolo 5 - Iter procedurale

Articolo 6 - Riduzione tariffaria e decorrenza riduzioni

Articolo 7 - Cessazione compostaggio

Articolo 8 - Verifiche e controlli

Articolo 9 - Albo comunale compostatori

Articolo 10 - Altre disposizioni

Articolo 11 - Norme di rinvio

Articolo 12 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm.ii, istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti in autonomia.

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Sacrofano (Città Metropolitana di Roma Capitale) che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta/isola ecologica) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.

ART. 1 - Definizione

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle **piccole aree verdi** (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e **dall'attività domestica** (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto).
Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere con alcune eccezioni di seguito riportate.
3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di raccolta rifiuti (metodo porta a porta o conferimento presso isola ecologica).

ART. 2 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

1. I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:
 - a) Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile;
 - b) Per i nuclei familiari ubicati in zona agricola, è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio, ad esclusione delle concimaie aziendali; non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;
 - c) Essere residente nel territorio comunale ed essere iscritto nei Ruoli della Tassa Rifiuti o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti;
 - d) Eventuali agevolazioni tributarie saranno riconosciute a tutti i cittadini, iscritti nei Ruoli della tassa rifiuti, in regola con i pagamenti del tributo, che intendono svolgere compostaggio domestico compresi i coltivatori diretti che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione;
 - e) Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino;
 - f) Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su

terreni privati, di proprietà o in affitto.

2. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini.

Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e/o legislazione di settore).

3. Per ottenere buoni risultati, occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio, tenendo conto di queste regole:

- Disponibilità di un'area di 3,00/20,00 metri quadrati, a seconda della modalità operativa scelta;
- Il compostaggio non deve infastidire i confinanti.

E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.


ART. 3 - Metodologie di compostaggio ed utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio.

Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), la struttura di compostaggio dovrà essere collocata ad una distanza minima dai confini di altra proprietà di 2 metri (rif. art. 889 del codice civile) ed una distanza di 10 metri dalle altre abitazioni.

1. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore a due metri dal confine della proprietà.
2. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a due metri.
3. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
4. In prossimità delle abitazioni: il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.
5. Il composter può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.
6. Ogni compostiera può intercettare il rifiuto umido di un unico nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.
7. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:


a) Cumulo su terreno;

Compostaggio in cumulo all'aperto: la "letamaia" fatta dagli agricoltori, consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1-1,50 m come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,5;




b) Cassa di compostaggio in legno, aerazione e facile rivoltamento;

Compostiera artigianale auto-costruita: contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona aereazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con decoro;



c) Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;


Compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo;



d) Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale);

Compostiera "prefabbricata": contenitore areato di capienze, normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida;

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.



Composter in rete fai da te



composter in plastica

8. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
9. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

ART. 4 - Rifiuti compostabili

Sono compostabili unicamente le seguenti sostanze:

- Bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- Fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- Pane rafferma o ammuffito;
- Fondi di caffè, filtri di tè;
- Foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba;
- Rametti, trucioli, cortecce e patate;
- Pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- Piccole quantità di cenere di legna;
- Gusci d'uova, capelli;
- Carta e cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (da compostare moderatamente e non imbevute di detersivi o chimici in genere);
- Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente)

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

ART. 5 - Iter procedurale

Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico sarà necessario inoltrare domanda su apposito modello all'Ufficio Ambiente del Comune di Sacrofano secondo le modalità stabilite contestualmente all'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione.

ART. 6 - Riduzione tariffaria e decorrenza riduzioni

La determinazione della percentuale di riduzione tariffaria è stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe con effetto dalla presentazione dell'apposita istanza di cui all'art. 5.

Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni. (come disposto all'art. 16 del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI" approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 09.09.2014).

La riduzione sarà prevista solo a seguito della presentazione di suddetta istanza e fatte salve eventuali verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate (a campione) nell'arco dell'anno, così come disposto dal successivo art. 7.

In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvedere al recupero del beneficio non spettante.

ART. 7 - Cessazione compostaggio

L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a darne formale comunicazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.

ART. 8 - Verifiche e controlli

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Sacrofano attraverso i tecnici comunali o personale autorizzato dallo stesso Comune;
2. Per gli anni successivi la verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune Sacrofano;
3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato/delegato che provvedere all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida;
4. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni;
5. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo;
6. I nominativi e dati anagrafici delle utenze che avranno aderito all'iniziativa saranno trasmessi al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferiti al Servizio di raccolta rifiuti con il metodo del porta a porta/conferimento presso isola ecologica;
L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

ART. 9 - Albo comunale compostatori

Il Comune di Sacrofano redigerà un albo compostatori contenenti i dati delle utenze aderenti all'iniziativa e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento.

Tale Albo, se necessario, sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio.

La predisposizione della modulistica nonché le modalità di iscrizione sono demandate agli Uffici comunali competenti per materia;

All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un cartello/adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio.

ART. 10 - Altre disposizioni

1. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e materiali non riciclabili;
2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito con le modalità previste e disciplinate dal Comune di Sacrofano (piattaforma Ecologica, ritiro a domicilio).
3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.
4. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;

5. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
6. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
7. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;
8. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
9. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;
10. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni si rinvia all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

ART. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

ART. 12 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Sacrofano, sul quale saranno adeguatamente pubblicizzate tutte le iniziative relative alla sua attuazione nonché i modelli necessari per le richieste e comunicazione, la cui predisposizione è demandata ai competenti uffici comunali.